



Raccomandazione del CCA sulla Normativa in materia di sanità animale

CCA 2025-2

Aprile 2025



Il Consiglio consultivo per l'acquacoltura (CCA) esprime la propria riconoscenza per il supporto fornito dai finanziamenti dell'UE





Indice

Indice	2
Contesto	3
Raccomandazioni.....	4

Contesto

Ispezione clinica per l'anemia infettiva del salmone: infezione da genotipo HPR-deleted del genere *Isavirus* (ISAV).

L'articolo 208 della Normativa in materia di sanità animale (2016/429) stabilisce che i movimenti di animali acquatici per l'introduzione in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento dello stesso dichiarati indenni da malattie debbano essere accompagnati da un certificato sanitario se gli animali in questione appartengono a specie elencate per una o più malattie di categoria B o C.

Tutti gli Stati membri sono dichiarati indenni dall'infezione da genotipo HPR-deleted del genere *Isavirus* (ISAV).

L'articolo 15 del Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione stabilisce che prima di rilasciare un certificato sanitario, il veterinario ufficiale deve effettuare, tra l'altro, un'ispezione clinica presso lo stabilimento di acquacoltura.

Di conseguenza, tutti i movimenti di trote iridee e trote fario vive tra gli Stati membri comportano un'ispezione clinica presso lo stabilimento di acquacoltura prima della partenza dell'animale dallo stabilimento di origine (nel caso delle uova entro 4 settimane dall'ultima ispezione).

Il Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei ha concluso che *"la possibilità che un veterinario ufficiale individui un'infezione da genotipo HPR-deleted del genere Isavirus (ISAV) mediante un'ispezione clinica è irrilevante o da escludere"*¹.

L'articolo 12 del Regolamento delegato (UE) 2020/990 prevede una deroga all'obbligo di certificazione sanitaria per alcune specie di animali di acquacoltura purché siano rispettate specifiche condizioni, tra cui che l'autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati e che l'autorità competente dello Stato membro di origine abbia autorizzato il movimento.

Il CCA ritiene che l'articolo 12 includa il movimento di trote iridee e di trote fario tra gli Stati membri, in quanto l'infezione da genotipo HPR-deleted del genere *Isavirus* non si è mai verificata in nessuno Stato membro. Al CCA non risulta che l'articolo 12 sia mai stato attivato.

Il preambolo 19 del Regolamento delegato 2020/990 afferma che *"In determinate categorie di animali di acquacoltura, come le uova e i molluschi, i segni clinici delle malattie sono meno*

¹ Nota relativa alla suscettibilità della trota iridea e della trota fario all'infezione da genotipo HPR-deleted del genere *Isavirus*, Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei, 10 dicembre 2021

evidenti. Non costituisce quindi un uso efficace delle risorse prescrivere la realizzazione di ispezioni cliniche di tali categorie di animali di acquacoltura prima di ogni movimento a partire da uno stabilimento di acquacoltura. Il presente regolamento dovrebbe pertanto introdurre una deroga all'obbligo di effettuare ispezioni cliniche delle uova e dei molluschi ogni volta che ne è richiesta la certificazione, purché siano realizzati determinati controlli per quanto riguarda la documentazione, la data della precedente ispezione clinica degli animali di acquacoltura detenuti nello stabilimento di acquacoltura e le informazioni sui movimenti verso lo stabilimento".

Il CCA ritiene che il preambolo 19 includa il movimento della trota iridea e della trota fario (*Salmo trutta*) tra gli Stati membri, in quanto le ispezioni cliniche prescritte comportano un uso inappropriato delle risorse.

Punti di ricambio dell'acqua

La Normativa in materia di sanità animale e il Regolamento delegato non prendono in considerazione i punti di ricambio dell'acqua. Non esiste una definizione di punti di ricambio dell'acqua e né vi sono articoli che fanno specifico riferimento ai punti di ricambio dell'acqua. Ciò causa incertezza sul quadro giuridico dei punti di ricambio idrico e può portare a differenze nella legislazione e nelle prassi degli Stati membri in materia di punti di ricambio idrico.

Raccomandazioni

Alla Commissione europea:

- In primo luogo, il CCA chiede di modificare la Normativa in materia di sanità animale introducendo una deroga che consenta di omettere le ispezioni cliniche per l'infezione da genotipo HPR-deleted del genere *Isavirus*. In subordine, il CCA chiede di incoraggiare gli Stati membri ad avvalersi dell'articolo 12 del Regolamento delegato 2020/990 per quanto concerne i movimenti di trote iridee e trote fario.
- Il CCA chiede di chiarire il quadro giuridico dei punti di ricambio dell'acqua nel contesto della Normativa in materia di sanità animale.



Consiglio consultivo per l'acquacoltura (CCA)

Rue Montoyer 31, 1000 Bruxelles, Belgio

Telefono: +32 (0) 2 720 00 73

E-mail: secretariat@aac-europe.org

Twitter: @aac_europe

www.aac-europe.org